

AUEGATO B
ATTO CC n 55/05

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Bagnoli Dr. Francesco)

FONDAZIONE "MUSEO INTERRELIGIOSO DI BERTINORO"

S T A T U T O

Articolo 1

E' costituita la Fondazione Museo Interreligioso di Bertinoro (M.I.B.) con sede legale in Bertinoro (FC), Via Frangipane no 6, presso la Rocca vescovile.

La fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico delle Fondazioni di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni, disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile Italiano.

La Fondazione è un'organizzazione senza scopo di lucro e non può distribuire utili.

Delegazioni e uffici possono essere costituiti ovunque il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno ed utile al fine di promuoverne e svilupparne le finalità.

Articolo 2

Scopi principali della Fondazione sono:

- La gestione, l'ampliamento, il miglioramento

del Museo delle Tre Religioni monoteiste,
ubicato nei locali di cui all'allegata
planimetria;

- La promozione della conoscenza delle Religioni anche attraverso la costituzione, in collaborazione con Enti ed organismi di studio e di ricerca, di un Centro Studi Interreligiosi;
- La promozione di ogni iniziativa utile ed idonea alla migliore valorizzazione del Museo.

Articolo 3

Al fine di raggiungere i propri obiettivi la Fondazione potrà, tra l'altro:

- amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi tutti o parte dei compiti di gestione;
- partecipare a Società, Associazioni, Enti e Istituzioni pubbliche e private le cui attività si svolgano nella Rocca vescovile o

che perseguano direttamente o indirettamente il raggiungimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;

- promuovere e organizzare incontri, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, visite guidate, con particolare riguardo a istituzioni scolastiche e culturali, e ogni altra iniziativa idonea a favorire e promuovere la conoscenza delle religioni, nei loro rapporti con la persona, la società, la storia dei popoli, gli sviluppi e i collegamenti culturali e storici, che la presenza delle religioni ha determinato sulle società e le culture.

Articolo 4

L'Autorità italiana competente sovrintende alle attività della Fondazione, secondo l'articolo 25 del Codice Civile italiano.

Articolo 5

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai conferimenti iniziali in denaro o in beni mobili o immobili, anche in utilizzo o

in comodato, o da altre risorse finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione, donati dai Fondatori e da altri Soci istituzionali o individuali;

- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo, in proprietà o in utilizzo;
- da eventuali contributi, lasciti, donazioni, effettuate da enti o da privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

All'atto della costituzione il patrimonio della Fondazione è costituito dai seguenti conferimenti:

_____ Euro
_____ Euro

La Diocesi di Forlì-Bertinoro conferisce alla Fondazione, in utilizzo gratuito, a titolo di patrimonio, per un periodo di anni ~~25~~³, rinnovabile, il piano terra e i locali interrati della Rocca ad esso collegati.

 IL SEGRETARIO COMUNALE
(Sagholi Dr. Francesco)

Articolo 6

Tra la Società Ce.U.B., (Centro Universitario di

Bertinoro), e la Fondazione potrà essere sottoscritta un'apposita convenzione, atta a regolamentare i rapporti tra i due Enti, con particolare riferimento all'uso degli spazi comuni, identificati in: Corte esterna, Corte interna, scala di accesso alla Rocca fino al pianerottolo di accesso allo scalone interno compreso, Cortile cintato, Ascensore per disabili, piccolo Bar, accesso ai locali al piano terreno, locati a Ce.U.B. o di uso comune, come da planimetria allegata.

Articolo 7

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da altre eventuali donazioni o disposizioni, testamentarie o non testamentarie, non espressamente destinate al fondo patrimoniale;
- da eventuali contributi concessi dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali, da organismi pubblici e privati locali e

regionali;

- da altri contributi, in qualsiasi forma concessi dai Soci o da privati e pubblici soggetti.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno utilizzate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi obiettivi.

Articolo 8

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il programma per l'anno successivo. Il bilancio consuntivo dell'anno precedente è approvato entro il 30 aprile.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

Articolo 9

Sono membri della Fondazione:

- i Soci Fondatori

- i Soci individuali

Sono Soci fondatori le persone, le società o gli enti pubblici o privati che partecipano alla costituzione della Fondazione erogando un contributo di almeno Euro 5.000,00, sottoscrivono lo Statuto e l'Atto Costitutivo e concorrono alle spese di gestione con un contributo annuo minimo di Euro 10.000,00.

Sono Soci individuali le persone fisiche o giuridiche che contribuiscono alla realizzazione della missione della Fondazione attraverso contributi in denaro, beni o servizi, nella forma e nella quantità determinata dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti, rientranti nell'ambito delle attività e finalità della Fondazione.

La qualifica di Socio individuale dura fino a quando venga ottemperato il dovere della contribuzione, stabilita dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritta dal Socio medesimo.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione può decidere l'esclusione dei soci individuali e dei Soci fondatori per grave inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto.

I Fondatori non possono essere dichiarati decaduti dalla qualità di soci se non con una maggioranza di almeno i 2 terzi dei voti dei membri del Consiglio di Amministrazione

I soci individuali possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 11

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente
- il Revisore dei Conti
- la Commissione Scientifica

Articolo 12

L'assemblea della Fondazione è convocata dal Presidente della Fondazione stessa ed è costituita

dai soci fondatori e dai soci individuali in regola con la contribuzione. Essa deve essere convocata almeno 2 volte nell'anno, per esprimere il proprio parere in ordine al programma e al bilancio consuntivo. Su richiesta del Presidente o del Consiglio o di almeno un terzo dei componenti, può essere convocata per l'esame di ogni problema relativo al funzionamento della Fondazione. Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte a maggioranza dei partecipanti al voto. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà + 1 dei componenti; in seconda convocazione con la presenza, anche per delega, di un numero di componenti non inferiore ad un terzo dei componenti. A nessun membro dell'assemblea può essere conferita più di una delega.

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di 11 membri , compreso il Presidente, di cui almeno 3 in rappresentanza della Diocesi, 2 cadauno in rappresentanza del Comune e di Ce.U.B.

Il presidente del Consiglio è Presidente della Fondazione.

Ai soci individuali è riservato nel Consiglio un rappresentante ogni 10 unità o frazione di dieci, per non più 2 rappresentanti.

Il consiglio elegge il proprio Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e un Vice presidente.

Nell'atto costitutivo viene determinata la composizione del primo Consiglio di Amministrazione e la durata dello stesso.

La qualità di socio fondatore può essere attribuita dal Consiglio in ogni momento, tenuto conto della entità della contribuzione sottoscritta dai candidati.

I membri del Consiglio restano in carica per tre esercizi e possono essere rinominati.

I membri del Consiglio in rappresentanza di Soci individuali vengono eletti, a maggioranza, dai partecipanti all'Assemblea dei soci individuali, convocata dal Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione determina gli

obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica che la gestione sia in accordo con la missione della Fondazione stessa, ad esso sono attribuiti tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- 1) stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3, sentita la Commissione Scientifica;
- 2) approva il programma annuale delle attività e il bilancio consuntivo;
- 3) fissa i criteri e la procedura di nomina per divenire Soci Fondatori e Soci Individuali;
- 4) elegge al proprio interno il Presidente e un Vice Presidente;
- 5) può nominare, determinandone le funzioni e i poteri, una Giunta esecutiva di non più di 3 membri, tra i quali il Presidente della Fondazione;
- 6) approva norme o modifiche statutarie, ferme restando le finalità della Fondazione;

7) delibera in merito allo scioglimento della
Fondazione stessa e alla devoluzione del
patrimonio;

8) nomina una Commissione scientifica che resta
in carica per la durata del mandato del
Consiglio, è composta da non più di 5
membri, determinandone le responsabilità e i
compiti.

Articolo 14

La Commissione Scientifica è nominata dal Consiglio
d'Amministrazione ed è composta da esperti e
studiosi dei temi e problemi attinenti le Religioni,
nei loro più ampi e diversi esperti teologici,
storici, culturali, sociali. Essa è l'organo di
promozione e di valutazione scientifica dei
progetti, programmi e iniziative della Fondazione,
volti alla valorizzazione del Museo e alla sua più
ampia conoscenza.

Esprime parere, se richiesto, in merito ad ogni
altra iniziativa diretta ad approfondire e
diffondere i temi e i problemi per la cui maggiore
conoscenza il Museo è stato realizzato.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

In caso di necessità o urgenza la comunicazione può avvenire fino a tre giorni prima della data fissata, anche via fax, e-mail o telefono.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, luogo, durata e ora della seduta. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che dovrà essere fissata a non meno di un'ora dopo quella fissata per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

In seconda convocazione la riunione è valida se sono presenti almeno 5 membri del Consiglio stesso.

Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza anche del Vice Presidente la riunione sarà presieduta dal membro più anziano di età.

Il presidente della Commissione Scientifica, è membro del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Possono essere invitate a partecipare alle riunioni del Consiglio esperti e rappresentanti di istituzioni pubbliche e/o private, associazioni ed enti, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario della Fondazione.

Articolo 16

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio, ne è il Legale Rappresentante di fronte a terzi ed il principale rappresentante di fronte a enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi.

In assenza del Presidente della Fondazione, il vice

Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti.

La sola firma del Vice Presidente dimostra la impossibilità del Presidente.

Articolo 17

Il Revisore di Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Sovrintende alla contabilità della Fondazione, provvede al riscontro della gestione finanziaria, consiglia e suggerisce le opportune misure di carattere tecnico da adottare, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili.

Il Revisore dei Conti assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Articolo 18

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio in uso verrà ripreso dai concedenti, mentre la restante parte del patrimonio verrà devoluta, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti che perseguono finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, nella salvaguardia della

destinazione di cui al c. 4. dell'art. 9.

Articolo 19

Le proposte di modifica dello statuto devono essere sottoposte per iscritto al Presidente della Fondazione almeno un mese prima della regolare riunione del Consiglio di Amministrazione.

La modifica necessita dell'approvazione di almeno i due terzi dei membri del Consiglio.

Dopo il primo triennio di attività, il Consiglio d'Amministrazione valuterà il complessivo andamento gestionale della Fondazione e la coerenza delle sue attività alla mission istitutiva, per l'adozione delle decisioni del caso. In merito, viene preventivamente richiesto il parere della Commissione scientifica.

Articolo 20

Allo statuto sono applicata le norme del Codice Civile italiano e quelle relative alle fondazioni private riconosciute.